



***Deliberazione del Consiglio comunale***

**N. 46 Registro deliberazioni**

**Verbale n. 16 Sez. 9 "Regolamento Comunale per l'applicazione del canone concessorio patrimoniale non ricognitorio - Modifica testo vigente delibera C.C. 39/2013, approvazione nuovo testo".**

Sessione di bilancio

Seduta di prima convocazione

**VERBALE**

Il 10 settembre 2014 alle ore 20.04 nel palazzo comunale di Sesto San Giovanni, previo esaurimento delle formalità descritte dalla normativa nazionale e comunale, si è riunito sotto la presidenza di Ignazio Bocca, Presidente, il Consiglio comunale composto da:

Monica Chittò - Sindaco

e dai Consiglieri comunali:

1. Alessandra Alosa - 2. Anna Maria Antonioli - 3. Ignazio Bocca - 4. Gianpaolo Giorgio Maria Caponi -  
5. Matteo Cremonesi - 6. Eros de Nola - 7. Roberto Di Stefano - 8. Michele Foggetta -  
9. Serena Franciosi - 10. Savino Gianvecchio - 11. Antonio Lamiranda - 12. Franca Landucci -  
13. Moreno Livio Nassa - 14. Loredana Lucia Pastorino - 15. Pierantonio Pavan -  
16. Chiara Ornella Pennasi - 17. Gioconda Pietra - 18. Andrea Rivotto - 19. Vito Romanello -  
20. Lucia Teormino - 21. Angela Tittaferante - 22. Torracco Luigi - 23. Marco Tremolada - 24. Fabiano Vavassori -

**Risultano assenti i Consiglieri:**

Pavan.

**Sono pertanto presenti n. 24 membri**

**Risultano presenti, inoltre, i seguenti Assessori:**

Cagliani, Iannizzi, Innocenti, Marini,  
Montrasio, Perego, Plano.

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Gabriella Di Girolamo.



**IL PRESIDENTE**

Pone in votazione la proposta di deliberazione relativa a: **"REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO - MODIFICA TESTO VIGENTE DELIBERA C.C. 39/2013, APPROVAZIONE NUOVO TESTO"**;

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista l'**allegata** proposta deliberativa;

Udita la relazione dell'Assessore Montrasio, la discussione che ne è seguita e le repliche dei componenti della Giunta, riportate integralmente in altra parte del verbale delle precedenti sedute e di questa;

Visto il parere del Collegio dei Revisori ;

Visti i **pareri** allegati alla stessa;

Con 16 voti favorevoli, 8 contrari (Alosa, Caponi, Cremonesi, Di Stefano, Franciosi, Lamiranda, Landucci, Tittaferrante), espressi con votazione palese, mediante sistema di votazione elettronico, dai 24 presenti e votanti;

**DELIBERA**

1- di **approvare** l'**allegata** proposta deliberativa, avente ad oggetto:

**"REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO - MODIFICA TESTO VIGENTE DELIBERA C.C. 39/2013, APPROVAZIONE NUOVO TESTO"**

Quindi, con separata votazione, avente il seguente esito: Con 16 voti favorevoli, 7 contrari (Alosa, Caponi, Cremonesi, Franciosi, Lamiranda, Landucci, Tittaferrante), espressi con votazione palese, mediante sistema di votazione elettronico, dai 24 presenti (il Cons. Di Stefano non partecipa alla votazione) e 23 votanti; il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D. Lgs. n. 267/00.





## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO**

**- Modifica testo vigente delibera C.C. 39/2013, approvazione nuovo testo-**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista l'allegata relazione, in data 07.07.2014 ed accogliendone le motivazioni e conclusioni;

Visto l'art. 42 comma 2 b) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

Visti i pareri espressi a norma dell'art. 49 - 1° comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 come da foglio allegato;

### **DELIBERA**

1) di modificare il vigente "REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO" approvato con deliberazione di CC. N. 39 del 27.06.2013 come segue:

art. 2 - *Oggetto del canone:*

1. Sono soggetti a canone patrimoniale non ricognitorio l'uso e le occupazioni permanenti della sede stradale rientrante nel patrimonio del Comune di Sesto San Giovanni e delle relative pertinenze di cui all'Allegato 1.

2. Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

3. Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al canone di concessione non ricognitorio. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno. Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno.

art. 4 comma 2 - *Determinazione del canone non ricognitorio:*

2. Le tariffe sono approvate con deliberazione della Giunta Comunale, secondo i criteri di cui all'Allegato 2. Le tariffe possono essere aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata adozione della deliberazione di modifica delle tariffe, si intendono prorogate le tariffe vigenti nell'anno precedente.

art. 6 comma 1, 2 e 4: *Dichiarazioni e pagamento del canone:*

1. Per l'anno in cui l'occupazione ha inizio, il concessionario è tenuto a presentare, entro trenta giorni dal rilascio della concessione di occupazione, una dichiarazione attestante la superficie assoggettabile al canone.



d



2. Per le annualità successive, entro il 30 settembre di ogni anno il concessionario deve presentare dichiarazione attestante la superficie assoggettabile al canone, ove variata rispetto all'anno precedente.

4. Per le annualità successive il pagamento del canone deve avvenire entro il 31 marzo di ogni anno.

**art. 8 comma 2 Riscossione coattiva:**

2. Le spese sostenute per l'espletamento della procedura di riscossione coattiva sono a totale carico dell'utente.

**art. 10 Disposizioni transitorie e finali:**

1. Per l'anno 2014 la dichiarazione di cui all'art. 6, comma 1, del presente Regolamento deve essere presentata al Comune entro il 30 settembre 2014.

2. Il pagamento del canone dovuto per l'anno 2014 per occupazioni già in essere all'entrata in vigore del presente Regolamento deve essere effettuato entro il novembre 2014.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

4. A norma dell'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2014.

5. Il presente regolamento potrà essere modificato e integrato relativamente all'oggetto, alla consistenza e alla tipologia del canone e in base a quanto previsto dall'art. 27 del D.Lgs. 285/1992.

2) Di approvare i documenti denominati "Allegato 1" e "Allegato 2", allegati alla presente.

3) Di approvare il regolamento comunale per l'applicazione del canone concessorio patrimoniale non ricognitorio con le modifiche di cui al punto 1 e 2 soprascritti, nel testo riformulato e allegato alla presente.

4) di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4 T.U.E.L. n.267/2000.



Prot. sett. 715

Al Consiglio Comunale

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO**

**- Modifica testo vigente delibera C.C. 39/2013, approvazione nuovo testo-**

**RELAZIONE**

Visto Il Regolamento Comunale per l'applicazione del canone concessorio patrimoniale non ricognitorio, approvato con deliberazione di C.C. n. 39 del 27.06.2013;

Visto l'art. 2 - Oggetto del canone.

- comma 1: *Al sensi del 1° comma dell'art. 25 del succitato D. Lgs. n. 285/1992, le occupazioni a carattere permanente del demanio e del patrimonio sono consentite solo a seguito di concessioni rilasciate dall'Ente competente;*
- comma 2: *Le occupazioni permanenti del demanio e del patrimonio stradale del Comune di Sesto San Giovanni sono soggette, oltre che al pagamento della tassa di occupazione spazi e aree pubbliche, anche al pagamento di un canone di concessione non ricognitorio;*
- comma 3: *Le occupazioni realizzate al di fuori della sede stradale sono comunque considerate come effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale e, pertanto, assoggettate al pagamento del canone non ricognitorio. Sono, inoltre, soggette a canone non ricognitorio le occupazioni del tratti di strada per i quali il Comune di Sesto San Giovanni esercita la potestà autorizzatoria ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada e le occupazioni delle aree private gravate da servitù di uso pubblico;*
- comma 4: *Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;*
- comma 5: *Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al canone di concessione non ricognitorio. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno. Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno;*
- comma 6: *Si intendono oggetto del canone, in via preliminare, le occupazioni relative a erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa quali:*

*Condutture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile, fognature, gas di qualsiasi tipo, energia elettrica, acqua termica o teleriscaldamento, linee telefoniche e telegrafiche e linee dati, contenitori sotterranei di cavi, condutture o predisposizioni di linee elettriche o telefoniche.*

Visto l'art. 3, punto 22, del "Nuovo Codice della Strada" - D.Lgs. n. 285/1992, che definisce la fascia di rispetto come "striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni,

Responsabile del procedimento:  
Pratica trattata da:

C. N. Casati  
D. Comacchia

tel. 022496260  
tel. 022496253

d



*depositi e simili”;*

Rilevato che la fascia di rispetto, essendo per definizione esclusa dalla sede stradale e ponendosi esternamente al confine stradale, non soggiace ad alcuna potestà concessoria e quindi esclusa dal potere impositivo dell'Ente;

Visto inoltre che il Regolamento Comunale non è applicabile alle reti di comunicazione elettronica per effetto di quanto stabilito dall'art. 93 del D. Lgs. 259/2003 "Codice delle Comunicazioni Elettroniche".

Ritenuto pertanto di modificare il sopra citato art. 2, escludendo le occupazioni effettuate fuori dalla sede stradale e in particolare nelle fasce di rispetto; si è inoltre cominciato a prevedere i soli sottoservizi, come riportati nell'Allegato 1, in sede di prima applicazione, riservandosi poi di estendere l'applicazione ad altre fattispecie previste dall'art. 27 del DLgs. n. 285/1992.

Visto l'art. 4 - Determinazione del canone non ricognitorio.

- *comma 2: Le tariffe sono aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata adozione della deliberazione si intendono prorogate le tariffe in vigore.*

Ritenuto utile in base a una più attenta valutazione riportare negli Allegati 1 e 2 le tipologie inizialmente soggette a canone non ricognitorio e i criteri per la determinazione della tariffa, di modificare il sopra citato art. 4 comma 2.

Visto l'art. 6 - Dichiarazioni e pagamento del canone.

- *comma 1: Fatto salvo quanto previsto per l'anno 2013 all'art. 10, comma 1, del presente Regolamento, il concessionario è tenuto a presentare entro trenta giorni dal rilascio della concessione di occupazione una dichiarazione attestante la superficie assoggettabile al canone;*
- *comma 2: Entro il 30 settembre di ogni anno il concessionario deve presentare dichiarazione attestante la superficie assoggettabile al canone;*
- *comma 4: Fatto salvo quanto previsto per l'anno 2013 all'art. 10, comma 2, del presente Regolamento, per le annualità successive il pagamento del canone deve avvenire entro il 31 marzo di ogni anno;*

Rilevato sia opportuno specificare criteri generali e non riferiti all'iniziale anno di applicazione, nella fattispecie 2013, si ritiene opportuno modificare i citati commi dell'art. 6.

Visto l'art. 8 - Dichiarazioni e pagamento del canone.

- *comma 2: Le spese sostenute per l'espletamento della procedura di riscossione coattiva sono a totale carico dell'utenze;*

In cui compare un errore formale di battitura, si modifica nel citato comma il termine "utenze" in "utente".



Visto l'art. 10 - *Disposizioni transitorie e finali*, in cui si fa esplicito riferimento all'anno 2013 si modifica l'anno di riferimento in 2014.

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e s.m.i., che riconosce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate.

Visto l'art. 42, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di regolamenti.

Visto il decreto Ministeriale 13 febbraio 2014, il quale stabilisce che per l'anno 2014 è differito al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'art. 151 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

#### SI PROPONE

di modificare il vigente "REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO" approvato con deliberazione di CC. N. 39 del 27.06.2013 come segue:

##### art. 2 - Oggetto del canone:

1. Sono soggetti a canone patrimoniale non ricognitorio l'uso e le occupazioni permanenti della sede stradale rientrante nel patrimonio del Comune di Sesto San Giovanni e delle relative pertinenze di cui all'Allegato 1.
2. Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
3. Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al canone di concessione non ricognitorio. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno. Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno.

##### art. 4 - Determinazione del canone non ricognitorio, comma 2:

2. Le tariffe sono approvate con deliberazione della Giunta Comunale, secondo i criteri di cui all'Allegato 2. Le tariffe possono essere aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata adozione della deliberazione di modifica delle tariffe, si intendono prorogate le tariffe vigenti nell'anno precedente.

##### art. 6 - Dichiarazioni e pagamento del canone, comma 1, 2 e 4:

1. Per l'anno in cui l'occupazione ha inizio, il concessionario è tenuto a presentare, entro trenta giorni dal rilascio della concessione di occupazione, una dichiarazione attestante la superficie assoggettabile al canone.



2. Per le annualità successive, entro il 30 settembre di ogni anno il concessionario deve presentare dichiarazione attestante la superficie assoggettabile al canone, ove variata rispetto all'anno precedente.

4. Per le annualità successive il pagamento del canone deve avvenire entro il 31 marzo di ogni anno.

art. 8 *Riscossione coattiva*, comma 2 è così riformulato:

2. Le spese sostenute per l'espletamento della procedura di riscossione coattiva sono a totale carico dell'utente.

art. 10 *Disposizioni transitorie e finali*, è così riformulato:

1. Per l'anno 2014 la dichiarazione di cui all'art. 6, comma 1, del presente Regolamento deve essere presentata al Comune entro il 30 settembre 2014.

2. Il pagamento del canone dovuto per l'anno 2014 per occupazioni già in essere all'entrata in vigore del presente Regolamento deve essere effettuato entro il 15 novembre 2014.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

4. A norma dell'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2014.

5. Il presente regolamento potrà essere modificato e integrato relativamente all'oggetto, alla consistenza e alla tipologia del canone e in base a quanto previsto dall'art. 27 del D.Lgs. 285/1992.

2) Di approvare i documenti denominati "Allegato 1" e "Allegato 2" allegati alla presente.

3) Di approvare il regolamento comunale per l'applicazione del canone concessorio patrimoniale non ricognitorio con le modifiche di cui al punto 1 e 2 nel testo riformulato e allegato alla presente.

Cordiali saluti

Il Direttore Settore  
Servizi Economici e Finanziari  
Flavia Orsetti



Il Direttore Settore  
Trasformazioni Urbane, Reti e Mobilità  
Carlo Nicola Casati

Sesto San Giovanni, 07 luglio 2014

Allegato: Regolamento comunale per l'applicazione del canone concessorio patrimoniale non ricognitorio

## **Regolamento comunale per l'applicazione del canone concessorio patrimoniale non ricognitorio.**

### **Art. 1 Oggetto del Regolamento.**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate riconosciuta dall'art. 52 del DLgs n. 446/1997, disciplina l'applicazione del canone concessorio patrimoniale non ricognitorio, previsto dall'art. 27, commi 7 e 8, del D.Lgs. 285/1992.
2. Il canone concessorio non ricognitorio è dovuto in aggiunta alla tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche dovuta per l'occupazione permanente di suolo pubblico.

### **Art. 2 Oggetto del canone.**

1. Sono soggetti a canone patrimoniale non ricognitorio l'uso e le occupazioni permanenti della sede stradale rientrante nel patrimonio del Comune di Sesto San Giovanni e delle relative pertinenze di cui all'Allegato 1.
2. Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
3. Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al canone di concessione non ricognitorio. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno. Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno.

### **Art. 3 Soggetto passivo.**

Il canone di concessione non ricognitorio è dovuto dal concessionario o, in ogni caso, dall'occupante di fatto, anche se abusivo. In presenza di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono obbligati in solido.

### **Art. 4 Determinazione del canone non ricognitorio.**

1. Il canone concessorio non ricognitorio è dovuto per ciascun anno solare o frazione di anno di durata dell'occupazione.
2. Le tariffe sono approvate con deliberazione della Giunta Comunale, secondo i criteri di cui all'Allegato 2. Le tariffe possono essere aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata adozione della deliberazione di modifica delle tariffe, si intendono prorogate le tariffe vigenti nell'anno precedente.

d

## **Art. 5 Superficie soggetta al canone.**

1. La consistenza da assoggettare al canone è determinata in base all'effettiva occupazione espressa in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali, se uguale o superiore a mezzo metro lineare. In caso di occupazioni inferiori a mezzo metro lineare, le stesse sono arrotondate ad un metro lineare. Laddove la superficie è significativa verrà comunque considerata la dimensione maggiore in metri lineari.

## **Art. 6 Dichiarazioni e pagamento del canone**

1. Per l'anno in cui l'occupazione ha inizio, il concessionario è tenuto a presentare, entro trenta giorni dal rilascio della concessione di occupazione, una dichiarazione attestante la superficie assoggettabile al canone.

2. Per le annualità successive, entro il 30 settembre di ogni anno il concessionario deve presentare dichiarazione attestante la superficie assoggettabile al canone, ove variata rispetto all'anno precedente.

3. Per l'anno in cui l'occupazione ha inizio, il pagamento del canone deve essere effettuato entro trenta giorni dal rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione ed è dovuto in dodicesimi, in rapporto ai mesi di effettiva occupazione. I periodi di occupazione maggiori o uguali a quindici giorni si considerano pari a un dodicesimo del canone annuo.

4. Per le annualità successive il pagamento del canone deve avvenire entro il 31 marzo di ogni anno.

5. In caso di sanatoria delle occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene accertata l'occupazione, salvo che la data di inizio dell'occupazione risulti diversamente determinata.

6. Il pagamento è effettuato a mezzo bonifico bancario, secondo le disposizioni fornite dal Servizio comunale addetto alla gestione della riscossione del canone.

## **Art. 7 Accertamento, sanzioni e interessi.**

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone il Comune invia ai soggetti obbligati avvisi con invito ad adempiere entro sessanta giorni. La notifica degli avvisi può essere effettuata anche a mezzo del servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ritorno.

2. La notifica degli avvisi deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.

3. Fermo restando quanto disposto dall'art. 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992, per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000.

4. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento sono dovuti gli interessi legali calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

#### **Art. 8 Riscossione coattiva.**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate avviene nelle forme previste dalle disposizioni di legge vigenti.
2. Le spese sostenute per l'espletamento della procedura di riscossione coattiva sono a totale carico dell'utente.

#### **Art. 9 Rimborsi.**

1. Gli interessati possono richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stata definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata della prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si richiede la restituzione.
2. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno in cui il pagamento è stato eseguito.

#### **Art. 10 Disposizioni transitorie e finali.**

Per l'anno 2014 la dichiarazione di cui all'art. 6, comma 1, del presente Regolamento deve essere presentata al Comune entro il 30 settembre 2014.

2. Il pagamento del canone dovuto per l'anno 2014 per occupazioni già in essere all'entrata in vigore del presente Regolamento deve essere effettuato entro il 15 novembre 2014.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

4. A norma dell'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2014.

5. Il presente regolamento potrà essere modificato e integrato relativamente all'oggetto, alla consistenza e alla tipologia del canone e in base a quanto previsto dall'art. 27 dei D.Lgs. 285/1992.

## **ALLEGATO 1**

### **TIPOLOGIE SOGGETTE A CANONE CONCESSORIO PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO**

#### **1. Occupazioni realizzate per l'erogazione di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa**

1.1. Condotture sotterranee idriche e per la distribuzione di gas, energia elettrica, teleriscaldamento, intercapedini, manufatti e simili.

1.2. Pozzetti, cabine elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico al servizio delle condutture di cui al punto 2.1.

1.3. Sostegni di lampade per illuminazione stradale o di linee elettriche, in legno o metallo.



## ALLEGATO 2

### CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

La tariffa (T) da applicare è determinata secondo la seguente formula:

$$T = Tr \times k1 \times k2 \times k3$$

Dove:

**Tariffa di riferimento (Tr) è approvata dalla Giunta Comunale.**

La tariffa di riferimento sarà aggiornata annualmente, in misura pari alla variazione accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi a gennaio dell'anno di riferimento rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente.

La tariffa di riferimento sarà determinata tenendo conto:

- 
- a) della tipologia di attività svolta dal soggetto occupante;
  - b) del numero di utenti serviti nel comune;
  - c) della localizzazione delle occupazioni nell'ambito del territorio comunale

#### **Parametro durata temporale occupazioni (k1):**

E' costituito dal coefficiente determinato in relazione alla durata dell'occupazione come segue:

Occupazioni di durata anni 1  $k1 = 2,0$

Occupazioni di durata fino a 5 anni  $k1 = 1,5$

Occupazioni di durata oltre anni 5  $k1 = 1,0$

#### **Parametro economico (k2):**

E' costituito dal coefficiente applicabile alle singole tipologie occupazionali in relazione al vantaggio economico che al titolare ne deriva sulla base dei ricavi annui verificatisi nell'anno precedente, come segue:

Fino a 500 mila Euro  $k2 = 1,0$

Da Euro 500 mila a 1 milione  $k2 = 1,2$

Oltre Euro 1 milione  $k2 = 1,5$

Per il primo esercizio tale parametro economico si applica in base ad una stima comparata dei ricavi per attività omologhe, salvo conguaglio entro il termine per il versamento dell'annualità successiva.

#### **Parametro di interferenza (k3):**

E' costituito dal coefficiente determinato in relazione al grado di interferenza sulla viabilità e/o su ogni altro servizio pubblico comunale secondo la seguente tabella:

#### Tipo di occupazione:

- ✓ con allocazione stabile di strutture ed impianti fissi determinante sensibile riduzione della viabilità o di altro servizio pubblico comunale:  $k3 = 1,5$
- ✓ con allocazione stabile di strutture ed impianti fissi non determinante sensibile riduzione della viabilità o di altro servizio pubblico comunale:  $k3 = 1,2$
- ✓ senza allocazione stabile di strutture ed impianti fissi:  $k3 = 1,0$
- ✓ infrastrutture/sottosuolo comunali mediante condutture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile, acqua termica, fognatura, gas, energia elettrica, linee telefoniche sotterranee, intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, conduttore e linee elettriche e telefoniche. Linee elettriche, telefoniche e telegrafiche, fibre ottiche e ogni altro impianto con diametro geometrico:
  - fino a 16 cm.  $K3 = 1,0$
  - superiore a 16 cm fino a 100 cm:  $k3 = 1,2$
  - superiore a 100 cm:  $k3 = 1,5$

La tariffa applicabile (T) è dunque costituita dall'applicazione dei parametri sopra descritti alla tariffa di riferimento determinata per tipologia di occupazione dalla Giunta Comunale secondo la seguente formula:

$$T = Tr \times k1 \times k2 \times k3$$



#### Valore occupazione e unità di misura

Il valore (V) viene attribuito con riferimento alla singola tipologia di occupazione prevista dalla Giunta Comunale in base all'unità di misura espressa:

mq. = metri quadrati

ml. = metri lineari

cad. = cadauno

Qualora la tipologia di occupazione in esame non risulti direttamente rilevabile tra quelle elencate nella classificazione di cui all'allegato 1), si deve procedere all'attribuzione della tipologia di cui al citato allegato avente caratteristiche quanto più prossime o simili, a quella di occupazione.

#### Canone di concessione non ricognitorio (CCNR)

E' costituito dal prodotto fra la tariffa (T) applicabile come sopra determinata e il valore dell'occupazione:

$$CCNR = (T \times V)$$



## ESTRATTO DI VERBALE

Al termine della discussione generale il Presidente, nella seduta del giorno **23/07/2014** della 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare ha nominato relatori:

1) VAVASSORI

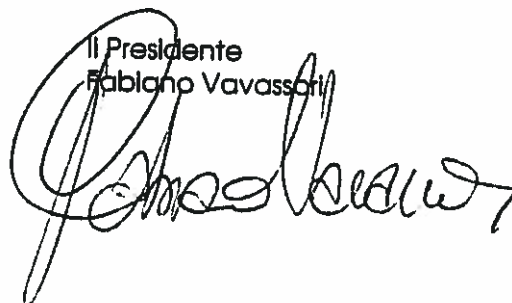
2) FRANCIOSI

per le proposte delle delibere aventi come oggetti:

- 
1. **Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sui rifiuti - TARI.**
  2. **TARI - Tariffe 2014.**
  3. **Addizionale Comunale all'IRPEF - Anno 2014.**
  4. **IMU - Aliquote e detrazioni anno 2014.**
  5. **Modifiche al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU.**
  6. **Istituzione dell'imposta di soggiorno e approvazione del relativo regolamento.**
  7. **Regolamento Comunale per l'applicazione del canone concessorio patrimoniale non ricognitorio - Modifica testo vigente delibera C. C. 39/2013, approvazione nuovo testo.**
  8. **Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari per l'anno 2014 ex art. 58 Legge 6 agosto 2008 n. 133.**
  9. **Approvazione del Bilancio per l'Esercizio Finanziario 2014 e relativi allegati.**
  10. **Approvazione Programma Triennale dei lavori Pubblici 2014/2016.**

Sesto San Giovanni, 23/07/2014

Il Presidente  
Fabiano Vavassori





CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI  
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

## IL COLLEGIO DEI REVISORI

- Vista la proposta di deliberazione avente oggetto "Regolamento comunale per l'applicazione del canone concessorio patrimoniale non ricognitorio";
- preso atto del regolamento allegato alla delibera;
- dato atto che in data 7 luglio 2014 il Direttore del Settore Servizi Economico Finanziari e il Direttore del Settore Trasformazioni Urbane, Reti e Mobilità hanno espresso parere tecnico favorevole e in data 10 luglio 2014 il Direttore del Settore Servizi Economico Finanziari ha espresso parere contabile favorevole;

Esprime

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto "Regolamento comunale per l'applicazione del canone concessorio patrimoniale non ricognitorio".



Dott. Marco Repossi

Dott. Artemio Sironi

Dott. Matteo Navaroni

Sesto San Giovanni, 5.9.2014



**CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI**  
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 d. lgs. n. 267 del 18.08.2000 sulla proposta di deliberazione relativa a:

**DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO**  
**- MODIFICA TESTO VIGENTE DELIBERA C.C. 39/2013, APPROVAZIONE NUOVO TESTO - ALL. 2.**

**PARERE SULLA REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE**

Sesto San Giovanni 07.07.2014

Il Direttore Servizio Finanziario  
Flavia Orsatti

Il Direttore Settore Trasformazioni Urbane, Reti e Mobilità  
Carlo Nicola Casati

PARERE SULLA REGOLARITÀ CONTABILE:..... *favorevole*

8 LUG. 2014

Sesto San Giovanni .....

Il Responsabile del servizio finanziario  
Flavia Orsatti

*Atto 930 / 2014*

Letto approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
Ignazio Boccia



Il Segretario generale  
Gabriella Di Girolamo

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio di questo

Comune dal **30 SET. 2014** per 15 giorni consecutivi.

**12.9. SET. 2014**  
Sesto San Giovanni .....



Il Funzionario  
Anna Lucia Alberti

---

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on line di questo Comune con cronologico n.

dal ..... al .....

Sesto San Giovanni,

L'incaricato

---

Divenuta esecutiva il .....

---

**ORIGINALE**